



OMUNE DI VINCI
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE NON RICONDUCIBILI
ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Posti in località Petroio)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 14/12/2010

In vigore dal 10/01/2011



DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità.

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di proprietà del comune non riconducibili all'Edilizia Residenziale Pubblica, le condizioni di permanenza degli assegnatari e la gestione degli spazi condominiali.

Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari di lavoratori migranti e fasce sociali deboli.

Art.2 – Descrizione e ubicazione alloggi.

Il presente regolamento si applica a n.6 alloggi in località Petroio via Prov.le di Mercatale n. 333, così composti :

n.2 alloggi composti da due vani;

n. 4 alloggi composti da tre vani.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art.3 – Requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi.

Per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi comunali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o, se il richiedente è cittadino di un altro Stato, possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (D.Lgs 08/01/2007 n. 3)
2. Residenza o attività lavorativa nel Comune di Vinci.
3. Nuclei familiari composti da almeno 2 persone. Il cittadino extracomunitario potrà partecipare anche singolarmente, con l'impegno ad ottenere il ricongiungimento familiare entro e non oltre 18 mesi dalla data dell'assegnazione dell'alloggio.
4. Situazione economico/patrimoniale, calcolata ai sensi della L. 130/2000 "Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee)", uguale o inferiore a due pensioni sociali
5. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggi o locali, ubicati in qualsiasi località dell'Italia;
6. Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
7. assenza di situazioni di sfratto per morosità;



8. non essere proprietari o utilizzatori abituale di autoveicoli con potenza superiore a 80 KW immatricolati nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza;
9. non essere proprietari o utilizzatori abituale di motoveicoli con potenza superiore a KW 25 immatricolati nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza;
10. non essere proprietari o utilizzatori abituale di camper
11. non essere titolari di contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

I REQUISITI SOPRA CITATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO.

Art.4 - Nucleo familiare

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, dovranno essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentazione successivamente, entro la data prevista per la presentazione delle opposizioni alla graduatoria provvisoria, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Per i cittadini extracomunitari che, ai sensi dell'art.3, comma 3 potranno presentare la domanda singolarmente ma che si impegnano entro 18 mesi dall'assegnazione ad effettuare il ricongiungimento familiare, saranno considerati nel nucleo anche i familiari da ricongiungere.

Art.5 – Determinazione della situazione economica e patrimoniale

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare è determinata ai sensi della L. 130/200 "Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)" per l'anno individuato dal bando di concorso.

Art.6 – Presentazione delle domande.

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, dovrà essere presentata al Comune di Vinci entro i termini e le modalità indicate in apposito bando.

Il richiedente potrà ricorrere all'autocertificazione, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei requisiti indicati dal bando di concorso.

Art.7 – Punteggi

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni della famiglia, alla situazione



economico/patrimoniale e abitativa del richiedente e del suo nucleo familiare.
Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono:

1) – CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE	PUNTI
1.a - richiedente solo con figli minori a carico:	
• 1 figlio.....	2
• oltre.....	3
1.b – nucleo familiare con presenza di figli minori :	
• 1 figlio.....	1
• 2 figli	1,50
• 3 figli e oltre.....	2
•	
1.c – presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto 18 anni di età, alla data di pubblicazione del bando di concorso, e siano riconosciuti invalidi, ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.118/71, con certificato della competente Ausl.....	2/a soggetto
1.d – presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18esimo e il 65esimo anno di età, alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa risultante da certificato della competente Ausl:	
• superiore a 2/3.....	1/a soggetto
• pari al 100%.....	2/a soggetto
1.e – presenza nel nucleo familiare di soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato il 65esimo anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L. 23.11.1988 n°509, con certificato della competente Ausl.....	2/ a soggetto
2) – CONDIZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE	PUNTI
2.a – L'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), per l'anno individuato dal bando di concorso, determina il seguente punteggio:	
• Isee compreso fra l'importo di due pensioni sociali e l'importo dell'assegno sociale	1
• Isee compreso fra l'importo di un assegno sociale e la metà dell'assegno sociale	2
• Isee uguale o inferiore a metà dell'assegno sociale accompagnato da	3



dichiarazione del servizio sociale sulle fonti di finanziamento	
2.b – Stato di disoccupazione del richiedente da almeno 6 mesi	0,50
3) – CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO	PUNTI
3.a – Situazione di grave disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario, certificato dalla competente Ausl:	
<ul style="list-style-type: none">L'eccedenza di persone oltre 2 a vano utile è valutata	0,50 a persona
3.b – Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente del nucleo familiare handicappato grave non deambulante, con certificato della competente Ausl	1
3.c – Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, certificato dalla competente Ausl. (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione).	2
3.d – Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:	
Provvedimento esecutivo di sfratto.....	3
Verbale di conciliazione giudiziaria.....	3
Ordinanza di sgombero.....	3
Notifica di preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c.	1 ulteriore
Notifica della data di esecuzione di sgombero.....	1 ulteriore
<i>Le condizioni di cui al punto 3.d non sono cumulabili le condizioni di cui al punto 3.c</i>	
3.e – Assoluta antigienicità dell'alloggio (alloggio sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione) certificata dalla Ausl	2
3.f – Antigienicità relativa dell'alloggio (alloggio provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) certificata dalla Ausl	1



<i>Le condizioni di cui ai punti 3.e e 3.f non sono cumulabili.</i>	
3.g – Sistemazione a titolo precario in un alloggio procurato dai servizi di assistenza del Comune, alla data di pubblicazione del bando, da certificare con atto dell’Ente concedente.	2
<u>La condizione del punto 3.g non è cumulabile con quelle dei punti 3.a. e 3.c</u>	
3.h – Canone di locazione riferito all’anno di produzione del reddito familiare, che incida più del 30% sul reddito stesso. Per reddito annuo si intende il reddito complessivo fiscalmente imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi. Il canone di locazione dovrà risultare da contratto di locazione in regola con le registrazioni annuali	1

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) – Istruttoria delle domande:

L’Ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni del presente regolamento.

Potrà avvalersi di qualsiasi ufficio competente per gli accertamenti necessari all’istruttoria e potrà anche richiedere agli interessati informazioni e documenti relativi ai titoli che danno luogo all’attribuzione del punteggio.

Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’art.7 del presente regolamento. Saranno escluse le domande dei concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art.3.

b) Graduatoria provvisoria:

Il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Vinci, scaduto il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede entro 30 giorni all’adozione delle graduatorie provvisorie (una per gli alloggi composti da due vani e l’altra per gli alloggi composti da tre vani) degli aventi diritto ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda.

Per i nuclei composti da tre persone, in presenza di handicap motorio grave, la domanda sarà inserita in entrambi le graduatorie.

Le graduatorie provvisorie con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché nei modi e nei termini per le opposizioni, è pubblicata per 20 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vinci. Il responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad informare i richiedenti con raccomandata A/R.

Entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla **Commissione di cui all’art.8 della L.R. nr.96/96 e successive**



modificazioni, che provvede, sulla base di documenti già acquisiti oppure allegati al ricorso, alla valutazione degli stessi, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'opposizione.

c) Graduatorie definitive:

La Commissione di cui all'art.8 della L.R. nr.96/96 e successive modificazioni valutati i ricorsi, inoltra gli esiti al Responsabile del Settore Affari Generali che predispone il sorteggio fra coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio, dopodiché formula le graduatorie generali definitive e provvede alla loro approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vinci e sul sito internet del Comune per 20 giorni consecutivi.

Art.9 – Validità della graduatoria di assegnazione.

La graduatoria resterà valida per minimo 4 anni decorsi i quali si darà corso ad un nuovo bando in presenza di alloggi disponibili da assegnare.

Art.10 – Assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, avviene in base alle graduatorie definitive, ed è disposta con atto dirigenziale del Responsabile del Settore Affari Generali.

Salvo particolari situazioni da motivare, non potranno essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazione di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito all'art.7 punto 3.a.

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda, secondo quanto disposto all'art.11 del presente regolamento.

Art.11 – Verifica in sede di assegnazione degli alloggi.

Prima di provvedere all'assegnazione, il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, verifica la permanenza dei requisiti (art. 3) e delle condizioni (art. 7) che hanno dato luogo a punteggio. Per il limite relativo all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) si applica il limite vigente al momento della verifica.

Qualora si accerti la mancanza di tutti o di alcuni dei requisiti di cui all'art.3, il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali trasmette la documentazione al Responsabile del Settore Affari Generali, che nei venti giorni successivi procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato.

Dove si accerti la modifica delle condizioni che hanno dato luogo a punteggio, il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali trasmette la documentazione al Responsabile del Settore Affari Generali, che nei venti giorni successivi, procede alla cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni oggettive, dandone comunicazione all'interessato. Il responsabile procederà, di conseguenza, alla modifica della graduatoria.

Art.12 – Scelta e consegna degli alloggi.

Esauriti gli adempimenti del precedente art.11 il Responsabile del Settore Affari Generali comunica l'atto di assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata. La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell'ambito di quelli che per vani utili



corrispondono alle classi di nucleo familiare, è compiuta dagli assegnatari, o da persona da essi delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

Se l'assegnatario, convocato per la scelta dell'alloggio, non si presenta o non giustifica la mancata presentazione, decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari non possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto pena la decadenza dall'assegnazione.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni da concedersi dal Responsabile del Settore Affari Generali a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione

La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario tramite lettera raccomandata, è pronunciata dal Responsabile del Settore Affari Generali secondo le modalità previste dagli art.21.

Art.13 – Assegnazione a seguito di ricongiungimento familiare, di cui all'art.3 comma 3.

Se l'assegnatario extracomunitario non ottiene il ricongiungimento familiare entro 18 mesi dalla data di assegnazione dell'alloggio decade dall'assegnazione.

La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario mediante lettera raccomandata, è pronunciata dal Responsabile del Settore Affari Generali secondo la modalità prevista dall'art.21.

Art.14 – Variazione del nucleo familiare.

Successivamente alla consegna dell'alloggio, ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata al responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici. Ciò non vale per le variazioni naturali del nucleo.

Per esigenze di assistenza o per altri seri motivi familiari da motivare, l'assegnatario, su autorizzazione preventiva del Responsabile del Settore Affari Generali, ha la facoltà di ospitare terze persone, per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabile per ulteriori tre mesi se persistono le motivate

Tale ospitalità temporanea non permette l'iscrizione anagrafica dell'ospite senza inserimento nel nucleo familiare ad alcun titolo e non ingenera alcun diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di abbandono documentato del nucleo familiare da parte del richiedente o dell'assegnatario.

Il subentro è concesso ai componenti il nucleo familiare di cui al comma 2 dell'art.4 del presente regolamento, con eventuale cointestazione in caso di soggetti di uguale grado.

In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, o di separazione del convivente more uxorio, dimostrate nelle forme di legge, il Responsabile del Settore Affari Generali provvede all'eventuale voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, il Responsabile del Settore Affari Generali verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo



familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE

Art.15 – Contratto di locazione

I contratti di locazione degli alloggi disciplinati dal presente regolamento dovranno essere predisposti in conformità al contratto tipo approvato dal Responsabile del Settore Affari Generali.

L'assegnatario dovrà, prima della stipula del contratto, corrispondere due mensilità del canone previsto a titolo di cauzione.

Il deposito cauzionale costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

I contratti di locazione avranno la durata di 4 anni e saranno rinnovabili una sola volta per un massimo di 2 anni. Per ottenere il rinnovo l'assegnatario dovrà inviare richiesta scritta tramite raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

E' fatto divieto all'assegnatario di sublocare, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto.

L'inosservanza del precedente comma determina la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art.21.

Art.16 – Definizione dei canoni di locazione.

I canoni di locazione degli alloggi disciplinati dal presente regolamento saranno definiti con atto della Giunta Comunale, la quale provvederà anche agli aggiornamenti annuali all'indice ISTAT.

L'assegnatario si impegna a pagare il canone di locazione entro il giorno 10 di ciascun mese.

Art.17 – Morosità di pagamento del canone di locazione.

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per servizi è causa di decadenza dall'assegnazione e di risoluzione del contratto.

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto al Comune di Vinci per la conduzione dell'alloggio assegnato.

La morosità del pagamento del canone di locazione comporta l'applicazione di una penale del 15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento. Sul ritardato pagamento del canone ed accessori si applica inoltre l'interesse annuo nella misura legale .

Non è causa di risoluzione del contratto, né comporta l'applicazione del precedente comma, la morosità dovuta a comprovati e giustificati motivi quali stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o gravi difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. Lo stato di disoccupazione o di grave malattia deve essere intervenuto nel corso della locazione. Il Responsabile del Settore provvederà ai



necessari accertamenti tramite il servizio per l'Impiego e il Servizio sociale anche in merito alle cause della disoccupazione e potrà chiedere agli interessati adeguata documentazione comprovante quanto dagli stessi dichiarato.

In questi casi sarà richiesto l'intervento del servizio sociale.

Art.18- Definizione delle parti condominiali.

Il Comune di Vinci provvede alla manutenzione straordinaria degli alloggi, mentre è a carico degli assegnatari la manutenzione ordinaria.

L'assegnatario è tenuto a pagare la quota per le eventuali spese condominiali di pertinenza del suo alloggio, con modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Le parti esterne dell'edificio posto in Petroio, via Mercatale n. 333, comprendente gli interni a) b) c) d) e) f), sono comuni e indivisibili.

Gli assegnatari sono tenuti a tenere pulite e in ordine le parti esterne.

Ogni assegnatario ha diritto di:

- a) introdurre una sola auto di cui deve essere comunicata la targa all'Ufficio Servizi Sociali - La sosta di altri veicoli per operazioni carico/scarico è consentita solo per tempi brevi max 30'.
- b) introdurre scooter solo se si tratta di mezzo funzionante e funzionale agli spostamenti dell'assegnatario o dei suoi familiari - anche di questo dovrà essere data comunicazione all'Ufficio S.S.
- c) stendere i panni alle finestre o con stendipanni collocati presso il proprio ingresso o in appositi spazi attrezzati allo scopo da concordare con l'A.C.
- d) far transitare animali, al fine di condurli presso la propria abitazione e viceversa, solo se tenuti al guinzaglio e con museruola se facenti parte dell'elenco contenuto nell'Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani". L'assegnatario dovrà assicurarsi che il transito non pregiudichi l'igiene e che non sia arrecato alcun disturbo ai vicini.

È vietato

- a) introdurre veicoli di qualsiasi natura e grandezza al solo scopo di effettuarne il deposito anche per breve tempo o per effettuare operazioni di manutenzione
- b) impedire ai veicoli il libero passaggio intorno all'edificio
- c) disturbare i vicini con grida, suoni, canti, usare apparecchi elettrici in modo assordante e/o fastidioso, suonare apparecchi musicali prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00
- d) occupare in qualsiasi modo, per qualunque scopo ed uso, che non siano di interesse collettivo, gli spazi comuni (es. con gazebo, capanni, tende)
- e) eseguire modifiche, innovazioni od opere senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale

Lagnanze/reclami.

Se dovessero sorgere problemi, gli assegnatari devono rivolgersi all'Uff. S.S. presentando per scritto i reclami debitamente firmati. Non si darà corso a reclami anonimi o presentati per telefono.

Sanzioni

In caso di reclamo, presentato secondo le regole del punto precedente, ovvero in caso di violazione alle regole condominiali accertata autonomamente dalla A.C., questa



provvederà a contestare la violazione al responsabile con lettera raccomandata A.R. dando un congruo tempo per presentare le proprie giustificazioni e/o riparare alla violazione commessa con applicazione di una pena pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000.

Per il mancato pagamento delle eventuali spese condominiali spettanti si applica la procedura prevista al precedente art.17.

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Art.19 – Annullamento dell'assegnazione e conseguenze risoluzione del contratto.

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto, con atto dirigenziale dal Responsabile del Settore Affari Generali nel caso di:

- a) – assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) – assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Responsabile del Settore Affari Generali, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termini massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali pronuncia l'annullamento dell'assegnazione o dichiara che non sussistono i motivi per procedere, entro i trenta giorni successivi.

Se il provvedimento di annullamento avviene quando l'assegnazione è ancora in corso, il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà anche a cancellare dalla graduatoria l'interessato.

Se invece l'annullamento dell'assegnazione avviene nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione del contratto.

L'atto dirigenziale, deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio non superiore ai sei mesi, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio, e non è soggetto a gradazioni o proroghe.

Art.20 – Occupazioni o cessioni illegali degli alloggi.

Il Responsabile del Settore Affari Generali dispone con atto dirigenziale il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari.

A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio e gli assegna il termine massimo di quindici giorni, per la presentazioni di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dirigenziale, deve contenere il termine per il rilascio, non superiore ai 30 giorni, che costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a gradazioni o proroghe.

Art.21 – Decadenza dall'assegnazione e conseguente risoluzione del contratto

La decadenza dell'assegnazione viene disposta, con atto dirigenziale dal Responsabile del Settore Affari Generali se l'assegnatario:



- a) abbia ceduto, tutto o in parte, il contratto di locazione dell'alloggio assegnatoli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione ai sensi dell'art.3, salvo quanto indicato al punto e) per il requisito dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
- e) abbia superato per due anni consecutivi la soglia Isee, di oltre il 30%;
- f) abbia rinunciato all'alloggio assegnato;
- g) non abbia occupato stabilmente l'alloggio assegnato, entro i termini di cui all'art.12, comma 5;
- h) non abbia ottenuto il ricongiungimento familiare entro 18 mesi dall'assegnazione dell'alloggio;
- i) abbia una morosità superiore a tre mesi, fatti salvi i casi previsti al precedente art. 17.

Il controllo di tali condizioni è effettuato ai sensi del successivo art.22.

Per la dichiarazione di decadenza si applicano le procedure stabilite per l'annullamento dell'assegnazione.

Se il provvedimento di decadenza avviene quando l'assegnazione è ancora in corso, il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà anche a cancellare dalla graduatoria l'interessato.

Se invece l'annullamento dell'assegnazione avviene nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali può tuttavia concedere un termine, non superiore ai sei mesi, per il rilascio dell'alloggio, dietro motivata richiesta dell'assegnatario.

Il provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali costituisce titolo esecutivo.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO D'ASSEGNAZIONE ALLOGGIO

Art.22 – Requisiti per il mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio.

La durata nel tempo dell'assegnazione dell'alloggio è subordinata al mantenimento dei requisiti prescritti per l'assegnazione dall'art.3.

Per l'accertamento di tali condizioni il responsabile dell'ufficio Servizi Sociali verifica la posizione degli assegnatari che, per quanto concerne l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), dovrà essere presentato obbligatoriamente ogni anno.

La perdita dei suddetti requisiti determina la decadenza dall'assegnazione ai sensi del punto d) dell'art.21.



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART.1 – FINALITÀ.....	2
ART.2 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE ALLOGGI.....	2
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.....	2
ART.3 – REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.	2
ART.4 - NUCLEO FAMILIARE.....	3
ART.5 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE.....	3
ART.6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	3
ART.7 – PUNTEGGI.....	3
ART.8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	6
ART.9 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE.....	7
ART.10 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.....	7
ART.11 – VERIFICA IN SEDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.	7
ART.12 – SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.	7
ART.13 – ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, DI CUI ALL’ART.3 COMMA 3.....	8
ART.14 – VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	8
CONTRATTO E CANONE DI LOCAZIONE.....	9
ART.15 – CONTRATTO DI LOCAZIONE.....	9
ART.16 – DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.....	9
ART.17 – MOROSITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE.....	9
ART.18- DEFINIZIONE DELLE PARTI CONDOMINIALI.....	10
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART.19 – ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE E CONSEGUENZE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	11
ART.20 – OCCUPAZIONI O CESSIONI ILLEGALI DEGLI ALLOGGI.....	11
ART.21 – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE E CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO D’ASSEGNAZIONE ALLOGGIO.....	12
ART.22 – REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO.....	12